



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 10 del 30/05/2022	Oggetto: Approvazione tariffe e determinazione scadenze TARI 2022
--	--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **18:18** in modalità mista, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	USAI FRANCESCO	Si	
Consigliere	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	
Consigliera	PUDDU MICHELA	Si	
Consigliera	SERRAU TIZIANA	Si	
Consigliere	PUDDU ANDREA DINO	Si	
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO	Si	
Consigliere	MURA SERGIO	Si	
Consigliere	DEPLANO ENRICO	Si	
Consigliere	LAI GIAN PAOLO	Si	
Consigliere	DEPLANO ANDREA		Si
Consigliere	CABRAS FRANCESCO		Si

Consiglieri presenti: **9**
 Consiglieri assenti: **2**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Teresa Vella**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità al Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2022, con il Sindaco Francesco Usai e i Consiglieri Sandro Salvatore Deplano, Gian Paolo Lai, Michela Puddu, Tiziana Serrau, Enrico Deplano, Sergio Mura, Maurizio Deplano presenti nella sede comunale, mentre il Consigliere Andrea Dino Puddu ed il Segretario Comunale sono collegati da remoto, in videoconferenza.

Andrea Dino Puddu si collega in videoconferenza alle 18:19.

Maurizio Deplano entra nella sala alle 18:20.

I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione delle proposte e la discussione e intervenire alla discussione e alle operazioni di voto.

PREMESSO:

- che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'Imposta Unica Comunale è basata su due distinti presupposti impositivi, uno riferito alla natura e valore degli immobili, l'altro legato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- il comma 651 *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ;”*
- il comma 652, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti...”
- il comma 654 prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- il comma 683 che prescrive che *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano*

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTI:

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 il quale testualmente recita: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ((Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.))”;*
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies D.L. n. 228/2021, il quale dispone quanto segue: “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.*”;

VISTO l'art. 1, comma 738, Legge n. 160 del 2019, nel quale è prevista, con decorrenza dal 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il D. Lgs. n. 116/2020 che modificando il Codice dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), in particolare, in merito alla nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 nonché alla facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, c. 10, comporta importanti conseguenze sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021, avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) e approvato dall'ARERA;

RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”*;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il presente Comune non è istituito e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC), come definito dalla deliberazione ARERA 363/2021, sono svolte da questo Comune;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO il “Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.23 del 29.06.2021;

CONSIDERATO che in merito alla TARI:

- il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di appartenenza;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

DATO ATTO che la Provincia di Nuoro non ha deliberato un'aliquota differente da quella stabilita dalla norma;

VISTO il Piano Finanziario, ed i documenti ad esso allegati, validato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28.04.2022, il quale espone come importo complessivo da assoggettare a tariffazione quello di € **73.888,00**;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2022**, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

ESAMINATI i prospetti di simulazione degli avvisi di pagamento elaborati dal software di gestione dei tributi sulla base dei costi indicati nel PEF di cui sopra;

CONSIDERATO che, dall'elaborazione dell'insieme degli avvisi di pagamento, risulta un gettito atteso complessivo, al netto dell'addizionale provinciale, pari a € 73.933,00 con uno scarto di € 45,00 rispetto all'importo complessivo del PEF di € 73.888,00;

RITENUTO il modico scarto tra i totali non degno di nota e imputabile ai fisiologici meccanismi di arrotondamento degli importi nella fase di elaborazione degli avvisi;

RITENUTO di approvare le tariffe come risultanti da prospetto riassuntivo allegato;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15, del D. L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 il quale stabilisce: *“15. “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle*

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.” **RITENUTO OPPORTUNO**, in considerazione del significativo peso del tributo per il contribuente, prevedere il pagamento in due rate, con possibilità di adempiere all'obbligazione in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata;

RITENUTO di stabilire le scadenze per la riscossione della TARI 2022 come segue:

numero rata	Scadenza
1	31 luglio2022
2	31 ottobre 2022

VISTA la proposta inerente la presente deliberazione predisposta dal competente Responsabile di Area;

DATO ATTO che sulla presente proposta è stato espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000:

- dal Responsabile dell'Area Amministrativa Sociale Tributi, l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, l'allegato parere favorevole di regolarità contabile;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO lo Statuto comunale;

UDITO il Sindaco illustrare la proposta inerente la presente deliberazione e dopo aver accertato che nessun consigliere chiede d'intervenire, passare alle operazioni di voto

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2022, contenute nel prospetto (All.A) allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che con tali tariffe si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario TARI per l'anno 2022 con un gettito atteso di € **73.933,00**;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

DI DARE ATTO che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato nella misura del 5%;

DI FISSARE, per l'anno 2022, in due il numero della rate di versamento della tassa sui rifiuti (TARI), come da seguente prospetto:

numero rata	Scadenza
1	31 luglio2022
2	31 ottobre 2022

DI PREVEDERE quale data per l'estinzione dell'obbligazione con il pagamento in unica soluzione, quella corrispondente alla scadenza della prima rata;

DI INCARICARE il Responsabile dell' Area competente della trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività;

DI STABILIRE che la presente Deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune almeno trenta giorni antecedenti la data di scadenza della prima rata.

DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.), in considerazione dell'urgenza manifestata dal Responsabile di attivare la procedura di emissione degli avvisi di pagamento con congruo anticipo rispetto alle scadenze di pagamento.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
<p>VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole</p> <p>Ussassai, 06/05/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio USAI FRANCESCO</p>

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
<p>VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole con la seguente motivazione: .</p> <p>Ussassai, 09/05/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario ORAZIETTI CINZIA</p>

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **30/05/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 03/06/2022

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **03/06/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 03/06/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 03/06/2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella